

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N°2
Olbia

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N° ⁸²⁴ DEL 15/04/2010

OGGETTO: PROSECUZIONE CONTRATTO DI COLLABORAZIONE CON LA DOTT.SSA LUCIA CUPELLI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI PSICOLOGO DA PRESTARSI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA DONNA E DELL'ETA' EVOLUTIVA E DI SOSTEGNO ALLA COPPIA E ALLA FAMIGLIA

L'anno duemiladieci addi quindici del mese di aprile

in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n° 2.

IL COMMISSARIO

Dottor Giovanni Antonio Fadda

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Mario Giovanni Altana

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Maria Serena Fenu


- VISTA** la richiesta n.p. 2010/14475 del 18.03.2010 del responsabile del Servizio sanitario dei Consultori familiari, dott.ssa Liliana Pascucci, con la quale si chiede di dar seguito al progetto sulla gestione riquilificazione delle attività sanitarie e sociosanitarie dell'area materno-infantile;
- VISTA** la deliberazione n 1013 del 03.11.2009 di prosecuzione del contratto di collaborazione con la dott.ssa Lucia Cupelli, in possesso dei requisiti specifici e coerenti per lo svolgimento dell'attività professionale richiesti nell'ambito del progetto sopraccitato;
- RILEVATO** che il suddetto incarico scade il 19.04.2010;
- RILEVATO** che si rende necessario prorogare il rapporto di collaborazione con il suddetto professionista al fine del completamento del progetto di che trattasi;
- PRESO ATTO** della disponibilità della dott.ssa Lucia Cupelli alla proroga del contratto di collaborazione;
- VISTI:** il D.L.gs 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
la L.R. 10/2006
la L.R. 10/1997

Per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- di proseguire con la dott.ssa Lucia Cupelli, nata a Roma il 13.12.1971 il rapporto di collaborazione per durata massima di mesi sei per l'esercizio dell'attività di psicologo, da prestarsi, nell'ambito del progetto di riquilificazione dell'area materno infantile dei consultori, di tutela della salute e dell'età evolutiva e di sostegno alla coppia e alla famiglia;
- di stabilire che il rapporto di collaborazione cesserà automaticamente alla fine del periodo previsto senza nessuna particolare comunicazione;
- di approvare lo schema del contratto relativo, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ss Maria Serena Fenu



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Mario Giovanni Altana



IL COMMISSARIO
Dott. Giovanni Antonio Fadda



Il Direttore Area Amministrazione del Personale
Dott. ssa Giovanna Puzzi



p.n° 231

MT



(DA COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE)

(luogo e data) _____ / ____ / ____.

La presente deliberazione:

è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura _____
(proponente/estensore)

(firma) _____

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia dal 16/04/2010, e che:

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

con lettera in data ____ / ____ / _____, protocollo n. _____, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 16/04/2010.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

“Allegato alla delibera n° 827
del 15.04.2010”.

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE . N° 2 – OLBIA

REP. N. _____ DEL _____

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER DISCIPLINARE
L'ATTIVITA' DI PSICOLOGO PRESSO L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2
DI OLBIA .**

L'anno duemiladieci addi _____ del mese di _____

Tra

L'azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia nella persona del suo legale
rappresentante il Dr. Giovanni Antonio Fadda nato a Ittiri il 01.09.1937 e
domiciliato per la carica che ricopre in Olbia presso la sede dell'Azienda
Cod. Fiscale 01687160901

E

La dott.ssa Lucia Cupelli nata a Roma il 13 dicembre 1971 e residente a
Loiri Porto san Paolo in via Sarrabus n. 25;

C.F.: CPLLCU71T53H501U

PREMESSO

- Che è intendimento di questa Azienda sanitaria dar seguito alla
riqualificazione dell'area materno infantile dei consultori, al fine di dare
risposte alle nuove esigenze di tutela della salute della donna e dell'età
evolutiva e di sostegno alla coppia e alla famiglia;
- che con nota acquisita agli atti il responsabile del Consultorio ha
richiesto la prosecuzione della prestazione professionale con il

professionista sopra generalizzato per il completamento del suddetto obiettivo parzialmente raggiunto.

- che il professionista innanzi costituito, ha dichiarato spontaneamente di voler proseguire l'incarico con questa Azienda Sanitaria Locale n. 2 alle condizioni sottoscritte nel contratto precedente;
- che il professionista sopra indicato non fa parte, a nessun effetto, dell'organico dell'Azienda Sanitaria Locale n.2.
- che il rapporto di collaborazione oggetto del presente contratto, da eseguirsi senza organizzazione di mezzi da parte del collaboratore e con l'utilizzo di attrezzature e strutture del committente, date la fattispecie e le modalità di esecuzione delle prestazioni, e perché così voluto e dichiarato dai contraenti, esula da qualsiasi rapporto di lavoro subordinato.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

ART. 1

Il collaboratore sopra costituito si impegna col presente contratto a prestare la propria attività di assistenza presso il Consultorio di Olbia secondo le direttive generali indicate dal Responsabile del progetto, garantendo l'impegno e la professionalità necessari al conseguimento del miglior risultato.

L'attività da prestarsi in regime di collaborazione sarà finalizzata alla attuazione per l'area di competenza di quanto previsto dal programma di riorganizzazione della rete dei consultori familiari in Sardegna di cui alla delibera della G.R. n. 48/19 del 29.11.2007.

Il medesimo professionista, inoltre, si impegna a prestare la collaborazione di cui trattasi in via continuativa, anche se non esclusiva, a favore della ASL n.2.

ART. 2

Le parti danno atto che la prestazione del collaboratore si configura come una produzione di risultato collegata agli obiettivi stabiliti nei programmi individuati nel progetto e che, pertanto, la prestazione del collaboratore sarà oggetto di valutazione da parte del Responsabile del progetto medesimo.

ART. 3

Le parti convengono che, alla luce del progetto, per la esecuzione delle prestazioni di collaborazione professionale, il professionista dovrà garantire la sua attività secondo le direttive impartite dal Responsabile del progetto, in relazione allo svolgimento dei programmi di attività concordati con il Responsabile del progetto.

ART. 4

Quale sede per l'esercizio dell'attività di assistenza sanitaria viene individuato il Consultorio di Olbia.

ART. 5

A fronte delle prestazioni innanzi descritte agli artt. 1 e 2 l'Azienda Sanitaria Locale n. 2, per il periodo di validità della presente convenzione, si impegna a corrispondere al sanitario qui costituito un compenso lordo pari a € 21.926,82 (diconsi euro ventunomilanovecentoventisei, 82) che verrà corrisposto, al termine del periodo contrattuale, previa verifica delle prestazioni rese e dei risultati

raggiunti. Tuttavia, su specifica richiesta del professionista, previo rilascio di regolare fatturazione e di verifica dei risultati intermedi, l'A.S.L. n.2 potrà corrispondere, a titolo di acconto, ratei del compenso totale, determinati in ragione di frazione del medesimo compenso totale, salvo conguaglio finale.

ART. 6

All'atto della erogazione, sul compenso totale o sugli acconti corrisposti, verranno operate le ritenute fiscali, a titolo di acconto IRPEF, nella misura prevista dalla legge. Il professionista è tenuto a sottoscrivere apposita dichiarazione relativa al diritto alle detrazioni soggettive dall'IRPEF di cui agli artt.12 e 13 DPR 917/86 così come modificati dalla legge n. 448/2001.

Verrà inoltre, operata dal committente, a carico del collaboratore, una ritenuta previdenziale, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 335/95 e s.i.m., pari ad un terzo dell'aliquota applicabile al collaboratore medesimo in dipendenza della sua situazione previdenziale generale, sull'importo del compenso lordo.

ART. 7

Il compenso, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972, costituente corrispettivo delle prestazioni rese dal collaboratore resta escluso dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

ART. 8

La documentazione e della verifica degli obiettivi, anche intermedi, sarà effettuata dal Responsabile del progetto.

ART. 9

Il costituito si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile riconducibile ad eventuali danni causati a terzi nell'esercizio della citata attività professionale, nonché dei rischi derivanti dalla circolazione stradale.

ART. 10

Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 47, lett.c bis), del D.P.R. 22.12.1986, n. 917, e s.i.m.

ART.11

Il professionista dichiara:

- di non avere alcun rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato presso qualsiasi datore di lavoro pubblico o privato;
- di non essere titolare di rapporto di impiego a tempo definito con istituzioni pubbliche o private, ospedali, case di cura, istituti universitari;
- di non avere alcun tipo di rapporto di dipendenza o convenzionato o ad altro titolo o di interesse o forme di cointeressenza, diretta o indiretta, con strutture private accreditate, anche parzialmente, nonché con strutture le cui prestazioni, ancorché non convenzionate, sono tuttavia suscettibili di rimborsi, anche parziali, a favore dell'utente fruitore;

ART. 12

Convengono le parti che eventuale dichiarazione di recesso dal presente contratto da parte del professionista, dovrà essere formalizzata con un preavviso di giorni trenta, rispetto al termine di efficacia.

ART. 13

Dichiarano le parti che i dati elaborati e trattati dal collaboratore in relazione al presente incarico rientrano fra quelli trattati dal committente per il perseguimento dei propri fini istituzionali, ai sensi della legge n.196/2003 e che non potranno essere divulgati e utilizzati senza espressa autorizzazione del committente medesimo.

ART.14

Il presente contratto, soggetto a registrazione in caso d'uso, esclusa ogni tacita proroga, avrà durata fino ad un massimo di mesi sei a decorrere dalla data della sua sottoscrizione _____

Ulteriori accordi concernenti l'eventuale prolungamento del presente rapporto di collaborazione oltre il termine di scadenza, dovranno risultare da specifici atti sottoscritti dalle parti e avranno, in ogni caso, valore di novazione del presente accordo. Il presente incarico potrà cessare anche prima della scadenza, qualora il collaboratore non si attenga agli obblighi contrattuali oppure qualora la sua prestazione, a seguito di relazione motivata del Responsabile del progetto, venga valutata negativamente dal committente.

ART. 15

Per quanto non regolamentato espressamente nella presente convenzione, si applica la disciplina generale sul lavoro autonomo contenuta nel titolo III, libro V del codice civile.

IL COMMISSARIO DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE N.2

Dr. Giovanni Antonio Fadda

IL PROFESSIONISTA

Dott.ssa Lucia Cupelli
